



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Preliminare di Determina n°	1	del 11-01-2021	N° Cron. Gen.	1
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "NUOVA COSTRUZIONE" DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA BERARDO TUCCI DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. PRELIMINARE DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE (S.U.A.M.) E ED IMPEGNO PER SPESE DI PROCEDURA			

Il giorno 11-01-2021 nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge");
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, la Scuola dell'infanzia e Primaria "Berardo Tucci" ubicata in Via P. Buonamici n.2 Comune di Acquasanta Terme, come da sopralluogo e verbale della Protezione Civile del 26/08/2016, è stato valutato come "E" inagibile;
- con Ordinanza sindacale n. 13 del 27/08/2016 (Prot.9665 Albo 716), e successiva integrazione con Ordinanza Sindacale n. 1058 del 21/11/2017, è stata disposta la chiusura della suddetta Scuola;
- attualmente le attività scolastiche vengono svolte presso la struttura provvisoria donata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ubicata in località Centrale snc su aree di proprietà Comunale distinte catastalmente al fg.35 partt.477-119-455-479-479



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 33 del 11 luglio 2017 recante “*Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche*” e.ss.mm.ii. è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza sostituito poi dall’Allegato 2 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, risulta inserita l’opera pubblica in oggetto;
- con nota prot. 1333 del 9 agosto 2017, acquisita in protocollo al n. 11255 del 10/08/2017, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il Piano B delle scuole (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L. 189/2016), approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e ss.mm.ii., come richiamato dall’allegato A al decreto Vice Commissario n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018;
- lo stesso piano ammonta a complessivi €. 131.201.630,00 per un totale di n° 34 interventi, tra i quali quello inerente all’opera in oggetto per un importo pari ad €. 2.100.000,00;

Dato atto che con DGC n. 50 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto, con i relativi allegati, recante il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 1 600 000,00		€ 1 600 000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80 000,00		
Importo lavori a base d’asta	€ 1 520 000,00		
Somme a disposizione della stazione appaltante:		€ 500 000,00	
		TOTALE GENERALE	€ 2 100 000,00

Evidenziato che per una corretta gestione economico-finanziaria dei singoli piani e delle procedure di affidamento delle progettazioni, è opportuno e necessario procedere con la verifica di congruità dell’importo richiesto (C.I.R.) da effettuare tramite la verifica del livello operativo redatta secondo l’allegato 1 dell’Ordinanza 19/17 e ss.mm.ii.

Che, a seguito di successivi studi e di analisi dello studio di fattibilità, come sopra approvato, questo Ente ha provveduto a richiede all’USR Marche – Sisma 2016 la verifica di congruità dell’importo richiesto (C.I.R.), secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori	€ 2 144 988,00	€ 2 144 988,00
Somme a disposizione della stazione appaltante:		€ 655 012,00



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

TOTALE GENERALE € 2 800 000,00

Atteso che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 7419 del 27/05/2020, l'USR Marche – Sisma 2016, ha comunicato l'esito positivo della valutazione C.I.R, per l'importo di Euro 2.800.000,00;

Precisato che l'intervento sarà cofinanziato nel seguente modo:

- € 2.200.000,00 mediante contributo ai sensi dell'O.C.S.R. n. 33/2017;
- € 511.968,37 mediante l'utilizzo dell'indennizzo assicurativo;
- € 88.031,63 con fondi di bilancio a carico dell'Ente del Comune di Acquasanta Terme (AP).

Atteso, pertanto, che:

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

Visto che:

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (nel prosieguo, anche Codice);
- l'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza n. 33/2017 prevede che *“In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 [...]”*;
- lo stesso articolo al comma 2 prevede che *“Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) [...] b) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; [...]”*;
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge prevede che *“Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità [...]. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.”;

Rilevato che

- i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non sono in possesso di idonea competenza in materia;
- il Comune di Acquasanta non dispone di licenze e software specifici per il calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di adeguamento sismico e di calcolo impiantistico;
- il personale tecnico del Comune assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016) non possiede le qualifiche di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art. 2 L.447/95-DPCM 31/03/1998 e di iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.lgs. 139/06 (ex legge 818/84) “Antincendio”;
- il personale tecnico del Comune assunto a tempo indeterminato è costituito da n. 2 tecnici (full time), e n. 2 (part time) dei quali n.2 in possesso del titolo di studio di diploma di scuola superiore di secondo grado “geometra” e pertanto non in possesso della necessaria qualificazione per l'espletamento della progettazione di che trattasi e n. 2 architetti (uno full time e uno part time) che risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi post sisma nonché nei compiti d'istituto quali altri lavori pubblici, pratiche di edilizia privata, manutenzione e gestione patrimonio e tutti i conseguenti adempimenti tecnici/amministrativi connessi ;
- il personale dell'ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016 è costituito da n. 6 tecnici laureati, di cui n. 4 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale, i quali:
 - a) non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione strutturale ed impiantistica necessarie per l'intervento in argomento,
 - b) risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Atteso, che:

- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, pur svolgendo all'interno della propria struttura organizzativa tecnica alcune prestazioni professionali della fase di esecuzione quali il coordinamento per la sicurezza e la direzione dei lavori e contabilità, come di seguito esplicitato;
- ricorrono quindi le condizioni previste tanto dall'art. 14, comma 4-bis, quanto dall'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 189/2016;

Dato atto che

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- all'articolo 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 2 novembre 2017, rubricato: "Modifiche all'ordinanza n.33 dell'11 luglio 2017", si dispone che "Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione";
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "calcolo del corrispettivo delle prestazioni", gli importi dell'incarico da affidare, da cui risulta:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA	91 205,74
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	67 377,52
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	158 583,26

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti <i>Distinta: DEMOLIZIONE EDIFICIO ESIS</i>	0,95	125.268,00	12,1382690900%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. <i>Distinta: OPERE DI FONDAZIONE</i>	0,95	153.200,00	11,4313378800%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. <i>Distinta: PREFABBRICATI IN LEGNO</i>	0,90	1.134.000,00	6,7857748200%



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi <i>Distinta: PROGETTO ARCHITETTONICO</i>	0,95	334.200,00	9,1715950500%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio <i>Distinta: IMPIANTO IDRO SANITARIO</i>	0,75	66.519,44	14,7711953300%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico <i>Distinta: IMPIANTO TERMICO</i>	0,85	132.640,56	11,9316040400%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice <i>Distinta: IMPIANTO ELETTRICO</i>	1,15	199.160,00	10,5913524100%
Totale				2.144.988,00	
Percentuale forfettaria spese				24,28%	

Considerato che:

- l'oggetto e le finalità del presente provvedimento riguarda l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento **“Nuova costruzione” della scuola dell'infanzia e primaria Bernardo Tucci**
- l'importo a base di gara dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari a € **158.583,26**, oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge);

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 e ss.mm.ii., dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis ”;

- *il comma 449, del citato art. 1, prevede: “ Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis..... ”;*

Accertato che:

- non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non risultano a catalogo i servizi in oggetto;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi relativi ad edifici scolastici, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. a), legge 120/020, prevede il ricorso alla procedura cd “accelerata”, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori;

Richiamato l'art. 3, comma 3, O.C.S.R. n. 56/2018, che recita “*Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni -vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell'art. 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2 salvo diversa disposizione assunta dal Presidente di Regione -Vice Commissario, su motivata richiesta del Soggetto Attuatore.*”;

Atteso che:

- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- con decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;
- il Comune di Acquasanta Terme nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che *“l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”*;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 estende l'applicazione delle disposizioni del sopra citato decreto anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia alla procedura accelerata in quanto si preferisce procedere ai sensi dell'art 2, comma 2-bis del decreto legge, trattandosi di un modello negoziale decisamente più rapido, a fronte della deroga ivi prevista relativa all'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'intero sotto soglia comunitario, vieppiù perché consente un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 14, comma 3-bis del medesimo decreto, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di avvalersi, alla luce del principio di cui all'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni, delle deroghe previste per i contratti sotto soglia dal medesimo decreto, in particolare di quella consentita dall'art. 1, comma 3 in materia di esclusione automatica che permette di ridurre i tempi di affidamento del servizio;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Atteso che nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e nel relativo elenco annuale, risulta ricompreso l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l'intervento di "nuova costruzione" della scuola dell'infanzia e primaria "Berardo Tucci", con il seguente codice CUI S00356080440202000001;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:

"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione avente ad oggetto *"Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (SOGGETTI ATTUATORI) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente;*

Considerato che in forza della citata convezione sottoscritta in data 02/04/2020 Rep. 209/2020, tra questo Comune e la Stazione unica appaltante della Regione Marche, si prevede l'affidamento alla SUAM dell'espletamento della fase di gara, che si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (lettera di invito, modulistica, ecc.);
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- redazione dell'atto di aggiudicazione efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente aderente;

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla SUAM lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Visto che:

- all'intervento in argomento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **F63I17000010001**;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- il codice CIG verrà acquisito dal Responsabile del Procedimento di gara della SUAM;
- l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18) e comunque ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, senza necessità che la SUAM provveda alla comunicazione dell'esenzione all'ANAC;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il Dirigente deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato;
- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico da incaricare per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione della scuola dell'infanzia e primaria "Berardo Tucci";
- il contratto avrà per oggetto l'affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. giorni 60 (sessanta) giorni, secondo le seguenti indicazioni:
- progettazione definitiva: giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con riserva di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice;
- progettazione esecutiva: giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
- non si procede alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi ed impiantistici), inducono a ricorrere ad un unico contraente;

Valutato che:

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge, sopra citato, con applicazioni delle ulteriori deroghe di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, per effetto dell'art. 11, comma 1 dello stesso D.L.;
- gli operatori economici con i quali negoziare verranno selezionati, mediante sorteggio, nel numero fissato di 10 (dieci) tra coloro che avranno manifestato interesse alla partecipazione alla presente procedura, a seguito di avviso approvato ed allegato al presente atto, in possesso dei relativi requisiti di seguito riportati:
- ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis e 14, comma 4-bis, DL 189/2016 e ss.mm.ii., 3, comma 1, Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., D.M. 263/016, art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

Requisiti del concorrente:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 recante:** "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
3. **(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;**

Requisiti del gruppo di lavoro:

4. **(Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto): Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;**
 5. **(Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione): I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;**
 6. **(Per il professionista antincendio): Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio;**
- ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**
7. **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera di invito in caso di invito ad offrire, per un importo non inferiore al doppio dell'importo del servizio da affidare, corrispondente a **€ 317.166,52**, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale
- ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:**
8. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera di invito in caso di invito ad offrire e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità	Costo Categorie (€)	Importo complessivo
-------------------	-----------	-------------------	---------------------	---------------------



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

	Codice	Descrizione	<<G>>	<<V>>	minimo (€)
EDILIZIA	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti <i>Distinta: DEMOLIZIONE EDIFICIO ESIS</i>	0,95	125.268,00	250.536,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. <i>Distinta: OPERE DI FONDAZIONE</i>	0,95	153.200,00	306.400,00
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. <i>Distinta: PREFABBRICATI IN LEGNO</i>	0,90	1.134.000,00	2.268.000,00
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi <i>Distinta: PROGETTO ARCHITETTONICO</i>	0,95	334.200,00	668.400,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio <i>Distinta: IMPIANTO IDRO SANITARIO</i>	0,75	66.519,44	133.038,88
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico <i>Distinta: IMPIANTO TERMICO</i>	0,85	132.640,56	265.281,12
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice <i>Distinta: IMPIANTO ELETTRICO</i>	1,15	199.160,00	398.320,00

9. Servizi di “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera di invito in caso di invito ad offrire con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

FARE MOLTA ATTENZIONE: in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo (€)
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti <i>Distinta: DEMOLIZIONE EDIFICIO ESIS</i>	0,95	125.268,00	100.214,40
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. <i>Distinta: OPERE DI FONDAZIONE</i>	0,95	153.200,00	122.560,00
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. <i>Distinta: PREFABBRICATI IN LEGNO</i>	0,90	1.134.000,00	907.200,00
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi <i>Distinta: PROGETTO ARCHITETTONICO</i>	0,95	334.200,00	267.360,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio <i>Distinta: IMPIANTO IDRO SANITARIO</i>	0,75	66.519,44	53.215,55
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico <i>Distinta: IMPIANTO TERMICO</i>	0,85	132.640,56	106.112,448
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice <i>Distinta: IMPIANTO ELETTRICO</i>	1,15	199.160,00	159.328,00

FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie EDILIZIA ID E.20 - ID E.08 e STRUTTURE ID S.03 - ID S.04, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie IMPIANTI ID IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID: rispettivamente, IA.01, IA.02 e IA.03 oppure IA.04

- Possesso del seguente titolo professionale da parte del prestatore di servizio e/o componenti del gruppo di lavoro dell'incarico:

10. Provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'Art. 2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98 o abilitazione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42

11. Personale:

- 1) **Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo** di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. 6 unità** che corrisponde al numero minimo delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità;
 - 2) **Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità** di personale tecnico **non inferiore a n. 6 unità** che corrisponde al numero minimo delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità
 - 3) Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
 - i soci attivi;
 - i dipendenti;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
 - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;
 - il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno;
- ***Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente procedura sono necessarie le seguenti professionalità minime:***
- **n. 1 progettista**, in possesso di **Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine**, responsabile della progettazione edile e architettonica;
 - **n. 1 progettista strutturista**, in possesso di **Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine**, responsabile della progettazione strutturale;
 - **n. 1 progettista**, in possesso di **Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile o industriale) abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine**, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- **n. 1 tecnico** in possesso dei requisiti professionali ex art.98 D.Lgs 81/08 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- **n. 1 tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006**, responsabile della progettazione antincendio;
- **n. 1 tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'Art. 2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98 o dell'art. 21 D.Lgs 17/02/2017, n. 42** responsabile in materia di acustica;
per un totale di n. 6 professionalità minime.

➤ **Si precisa che:**

- 1) è possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo soggetto **purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni**, così come è possibile indicare per l'esecuzione dell'incarico più di un professionista nel qual caso dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24, comma 5, del Codice
 - 2) i professionisti che sono impiegati dall'operatore economico partecipante alla procedura, per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni, possono intrattenere rapporti con lo stesso esclusivamente in qualità di:
 - componente del RTP partecipante;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
 - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore coordinato e continuato o di consulente a progetto iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, componente del RTP partecipante
- **Ai fini dell'espletamento della procedura, valgono le seguenti ulteriori precisazioni:**
- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
 - verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, e csp, oppure di sola progettazione, oppure di solo csp; le prestazioni di direzione lavori, cse, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
 - come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett.vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera di invito in caso di invito ad offrire, ovvero la parte di essi terminata stesso periodo. Si intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

- **in caso di raggruppamenti**, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti nei termini di seguito indicati:
 - il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente punto 1, deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE (ivi compreso il giovane professionista);
 - i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. È condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;
 - il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente punto 3 deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
 - il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui al precedente punto 6, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
 - il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 7, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
 - il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto 8, deve essere posseduto come segue:
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria **STRUTTURE**



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

ID S.04);

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** (rectius: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione;
- il requisito dei servizi di punta, di cui al precedente punto 9, deve essere posseduto come segue:
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale**, il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria **STRUTTURE ID S.04**);
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto della sub-associazione in quanto non frazionabile;
- il requisito relativo al provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98 o abilitazione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, di cui al precedente punto 10, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni in materia di acustica ambientale;
- il requisito del personale di cui al precedente punto 11, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto 11;
- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;
- **In caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:**
 - il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
 - i requisiti relativi al d.m. 263/2016, devono essere posseduti:
 - a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
 - b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione agli Albi professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:
 - c) le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
 - d) le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- qualora non pervengano manifestazioni di interesse in numero almeno pari a quelli su indicati si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, senza integrazione degli inviti;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma la facoltà ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, per effetto dell'art. 11 comma 1 dello stesso D.L., ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto il luogo di esecuzione, l'importo e le caratteristiche tecniche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse di oo. ee. esteri;
- ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, giusta art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal medesimo articolo 31 del medesimo Codice;

- per partecipare alla presente procedura, il sopralluogo non è obbligatorio;
- di stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - a) di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - b) di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 28/12/2016 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
 - c) di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103 del 29/06/2020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;
- (ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. Semplificazioni, riservarsi la facoltà di eseguire i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi dell'art 1, comma 1, del D.L. Semplificazioni, l'aggiudicazione deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio delle lettere di invito;

Vista la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:

- avviso di indagine di mercato;
- modello di presentazione dell'istanza di interesse;
- schema di capitolato;
- schema di contratto;
- progetto di fattibilità tecnico-economica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUAM, ammontano ad € 792,92 pari allo 0,50% dell'importo dell'appalto;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Evidenziato che gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui al presente atto, di importo massimo pari ad € **158 583,26**, oltre contributo integrativo e Iva ai sensi di legge, trovano integrale copertura nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 del 2017, trasferite nella contabilità speciale intestata alla Presidente della Regione Marche, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

Individuato nel sottoscritto geom. Gino Santoni giusta determina del Responsabile dell'Area Tecnica II n. 333 (RG 604) 26/10/2020, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016

Dato atto di aver richiesto (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17), al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- proposta di determina a contrarre;
- avviso di indagine di mercato;
- schema di capitolato;
- schema di contratto;
- decreto di indizione, predisposto dalla S.U.A.M.;
- lettera di invito, predisposto dalla S.U.A.M.;

Dato atto che la predetta verifica ha dato esito positivo con prot. ANAC 92405 del 03/12/2020, assunto al prot. dell'Ente al n. 17823 del 04/12/2020;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D.L. 76/2020;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 “*Regolamento recante definizione deirequisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'[articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)*”;
- l'Ordinanza commissariale n.33, 35 e 41 del 2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 46 e 56 del 2018;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art.107, commi 2° e 3°, del D: Lgs. 18/8/2000, n.267, la propria competenza a adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) **di avviare** il procedimento per l'affidamento di un incarico per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di “**Nuova costruzione della Scuola di Infanzia e Primaria Berardo Tucci**” di Acquasanta Terme per un valore stimato dell'affidamento a base di gara pari a € **158.583,26**, diconsi (euro centocinquantotto milacinquecentoottantatre/26), oltre oneri fiscali e iva come per legge;
- 3) **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) **di approvare** l'allegato schema di avviso per indagine di mercato, in cui sono specificate le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ed i requisiti richiesti, riportati anche nel dispositivo del presente atto;
- **detto avviso non costituisce proposta contrattuale** e non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell'incarico sopra indicato;
- **l'avviso** sarà pubblicato sul profilo di committente dell'ente per almeno 15 giorni consecutivi; al fine di garantire la massima partecipazione, copia dell'avviso relativo all'indagine di mercato sarà trasmesso agli ordini professionali, e territoriali;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- 5) **di stabilire che il numero** dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata è fissato in 10 (dieci) operatori economici e la selezione avviene con la modalità prevista nello schema di avviso;
- 6) **di stabilire altresì che l'Ente** si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all'avviso per indagine di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo;
- 7) **di stabilire che** qualora non pervengano manifestazioni di interesse in numero almeno pari a quelli su indicati si procederà comunque allo svolgimento della gara, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, senza integrazione degli inviti;
- 8) **di procedere** all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 per effetto dell'art. 11, comma 1 dello stesso D.L., trattandosi di contratto privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto il luogo di esecuzione, l'importo e le caratteristiche tecniche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse di oo.ee. esteri;
- 9) **di procedere** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'ente;
- 10) **di approvare** i seguenti documenti di gara:
 - avviso di indagine di mercato;
 - modello di presentazione dell'istanza di interesse
 - calcolo del corrispettivo delle prestazioni
 - schema di capitolato;
 - schema di contratto;
- 11) **di dare atto che** l'importo a base di gara è stato determinato secondo le modalità previste dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016, allineando l'importo al D.lgs. 50/2016 e all'Ordinanza n. 33 del 2017, così come riportato nel calcolo del corrispettivo allegato al presente atto;
- 12) **di dare atto che**, con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., non si rende necessario redigere il DUVRI e di conseguenza si determinano pari a zero i costi aggiuntivi della sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze da considerare nella base di appalto;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- 13) **di stabilire che** in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza;
- 14) **di riservare** la partecipazione alla presente procedura agli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in possesso dei requisiti riportati in premessa;
- 15) **di dare atto che** si applicano altresì i limiti alla partecipazione previsti dall'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/17, per gli incarichi contemporanei di cui all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 103/020 e gli altri specificati negli atti di gara;
- 16) **di affidare**, ai sensi dell'art 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 02/04/2020 Rep. 209/2020, tra questo Ente e la Stazione unica appaltante delle Marche, l'espletamento della procedura di selezione è affidato alla predetta SUA, alla quale compete la redazione e l'approvazione con proprio decreto di indizione gli atti di gara, ivi incluso la lettera di invito, l'acquisizione del CIG Master e ogni altro adempimento relativo allo svolgimento della procedura secondo quanto disposto dall'art. 6 della predetta convenzione
- 17) **di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è il sottoscritto geom. Gino Santoni,
- 18) **di dichiarare che**, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- 19) **di stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
- ✓ l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

relativi all'intervento di "Nuova costruzione della Scuola di Infanzia e Primaria **Berardo Tucci**" di Acquasanta Terme, per un valore massimo stimato dell'affidamento pari a € **158.583,26**, dicensi (euro centocinquantottomilacinquecentoottantatre/26), oltre oneri fiscali e iva come per legge;

- ✓ per la scelta del contraente si procederà mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ gli operatori economici con i quali negoziare verranno selezionati, mediante sorteggio, nel numero fissato in 10 (dieci) a seguito di avviso di manifestazione di interesse approvato e allegato al presente atto, in possesso dei relativi requisiti ivi indicati, nonché sopra riportati;
- ✓ il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di adeguare opere pubbliche danneggiate dal sisma e di rimuovere potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ le prestazioni saranno di carattere strettamente professionali e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro subordinato;
- ✓ l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è necessario ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, ecc);
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. Semplificazioni, l'aggiudicazione deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la data di invio delle lettere di invito;

20) **ai sensi** dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, di ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, entro il limite consentito dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge 14 giugno 2019, n. 55 e, dunque, entro il limite del 40% dell'importo contrattuale, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal medesimo articolo 31;

21) **di procedere** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma la facoltà, **ai sensi** dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

22) **di dare atto che** l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

23) **di dare atto che** ai sensi dell'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/017, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;

24) **ai sensi** dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. Semplificazioni, ci si riserva la facoltà di eseguire i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;

25) **di dare atto che** l'appalto in questione presenta il seguente nuovo quadro economico:

Valore economico dell'appalto	€ 158.583,26
Cassa previdenziale (4%)	€ 6.343,33
Imponibile	€ 164.926,59
IVA 22%	€ 36.283,85
Contributo S.U.A.M.-Regione Marche ex art. 113 comma 5 D.lgs. 50/2016 (0,5%)	€ 792,92 Oneri Compresi
Funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 (1,5%) – ORD 57/2019	€ 2.378,75 Oneri Compresi
TOTALE	€ 204.382,11

26) **di proporre di impegnare** la somma di € **204.382,11** ai capitoli 2733/6 e 2733/7 del bilancio di previsione 2021;

27) **di provvedere a liquidare** gli oneri a favore della Stazione Unica Appaltante, al termine della procedura, a seguito di apposita rendicontazione da parte della stessa;

28) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

29) **di dichiarare che** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

30) **di trasmettere** copia della determinazione:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

- al Responsabile dell'USR della Regione Marche;
- al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- alla SUA della Regione Marche;

31) **di dare atto che** la sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;

Acquasanta Terme, 11-01-2021

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Gino Santoni)

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.